

BONUS RICAPITALIZZAZIONE

La disposizione contenuta nella manovra d'estate, all'articolo 5 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modifiche in legge n. 102 del 3 agosto 2009, introduce una importante agevolazione per i soggetti che procederanno alla ricapitalizzazione delle società di capitali e di persone.

Il bonus sulla capitalizzazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito delle società interessate con una variazione in diminuzione del 3% dell'importo pari all'aumento del capitale.

In pratica il comma 3-ter dell'articolo 5 prevede:

- a) l'esclusione da imposizione fiscale di un importo pari al 3% degli aumenti di capitali perfezionati da persone fisiche nel periodo che va dal 5/8/2009 al 5/2/2010;
- b) che l'agevolazione spetta per cinque periodi di imposta consecutivamente, a far data dall'esercizio in cui è perfezionato l'aumento di capitale;
- c) un tetto massimo di conferimento fissato in 500 mila euro.

L'operazione potrà quindi interessare il quinquennio che va dal 2009 al 2013 per gli aumenti di capitale perfezionati entro la fine di quest'anno ovvero dal 2010 - 2014 per quelli che saranno perfezionati tra il periodo dal 1° gennaio 2010 al 5 febbraio 2010 con la conseguenza che gli effetti della ricapitalizzazione, da effettuarsi tramite una variazione in diminuzione del quadro RF per i soggetti in contabilità ordinaria, potrebbero avere ripercussione anche nel modello Unico 2015.

Alcuni dubbi emergono dalla definizione delle tipologie di aumento di capitale; in pratica si tratta di comprendere quali siano i conferimenti rilevanti e quando l'aumento di capitale potrà ritenersi perfezionato. Sostanzialmente gli aumenti di capitale rappresentano una modifica dell'atto costitutivo (la delibera di aumento di capitale deve essere verbalizzata per atto pubblico in presenza di un notaio), che non ha effetto immediato al momento della deliberazione, da depositare e iscriverne al registro delle imprese entro 30 gg. dalla data della delibera, ma si realizza solo all'effettiva sottoscrizione da parte dei soci, aspetto questo che impone la delibera di fissare un termine entro il quale questi ultimi possono rispettare i tempi della sottoscrizione (fatta esclusione per le società a responsabilità limitata); è possibile però ridurre i tempi abbastanza ristretti previsti per perfezionare l'operazione, stabilendo di effettuare la sottoscrizione contemporaneamente alla delibera di aumento, soluzione che si ritiene certamente, dove praticabile, preferibile per usufruire del bonus sulla ricapitalizzazione.

Nelle **società per azioni** l'art. 2342 c.c. richiamato dal comma 3-ter del citato art. 5, della manovra d'estate prevede che:

- se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro;
- alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare;
- per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c., il che vuol dire che si rende necessaria la perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione;
- non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Con riferimento alle **società a responsabilità limitata** i conferimenti sono disciplinati dall'articolo 2464 del c.c. che prevede differenze rispetto alle società per azioni.

BONUS RICAPITALIZZAZIONE

Con riferimento alle **società di persone**, invece, il risparmio della ricapitalizzazione è direttamente riferito all'aliquota Irpef applicabile ai soci.

Un aspetto da tenere in considerazione è l'Irap: secondo una opinione diffusa il carattere estensivo utilizzato dal legislatore sembrerebbe far propendere per l'agevolazione per ogni tipo di prelievo e di conseguenza oltre che per Irpef o Ires anche per l'Irap; in questo caso lo sconto che si otterrà sarà del 31,4% (27,5% Ires oltre al 3,9% per l'Irap) connesso al 3% dell'aumento di capitale perfezionato.

IL "BONUS" SUGLI INCREMENTI DI CAPITALE IN SINTESI	
Soggetti che devono effettuare la ricapitalizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Società di capitali;• Società di persone.
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none">• Ditte individuali
Fattispecie agevolata	<ul style="list-style-type: none">• Aumenti di capitale sociale per la sola parte sottoscritta da socie persone fisiche
Periodi di imposta interessati dalla riduzione del costo fiscale	<ul style="list-style-type: none">• Il periodo di imposta in corso al momento del perfezionamento dell'aumento di capitale sociale ed i quattro successivi (un quinquennio)
Periodo entro il quale deve essere effettuato l'aumento di capitale sociale	<ul style="list-style-type: none">• Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (nel periodo 5 agosto 2009 – 5 agosto 2010)
Modalità di effettuazione dell'aumento di capitale sociale	<ul style="list-style-type: none">• A "pagamento" mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 del c.c. ivi compresi i conferimenti in natura e di crediti (solo se lo statuto lo consente);• Sono esclusi gli aumenti di capitale "gratuiti" mediante il passaggio di riserve di capitale.
Importo della detassazione	<ul style="list-style-type: none">• Il 3% annuo dell'aumento di capitale effettuato fino a un massimo di 500mila euro.
Modalità della detassazione	<ul style="list-style-type: none">• Variazione in diminuzione all'interno del modello Unico (l'Agenzia delle Entrate dovrà confermare)
Riduzione dell'IRES o dell'IRPEF dei soci (per le società di persone)	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione dell'IRES delle società di capitali beneficiarie dell'aumento di capitale sociale (da confermare);• Riduzione dell'IRPEF dei soci di società di persone.

BONUS RICAPITALIZZAZIONE

Articolo 5 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modifiche in legge n. 102 del 3 agosto 2009

Busto Arsizio, 22 ottobre 2009